

Originale

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43

Del 15/12/2022

OGGETTO: **INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E ASSESSORI**
ANNO 2023

L'anno **2022**, addì **quindici** del mese di **dicembre**, alle ore **undici** e minuti **quarantacinque**, nella sala delle adunanze .

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Sindaco	X	
GIACOLETTO Davide	Assessore	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E ASSESSORI ANNO 2023

Deliberazione n. 43 del 15/12/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo IV del D.Lvo. 18.08.2000, n° 267 (T.U.E.L.) che disciplina il nuovo status degli Amministratori Locali e che sostituisce quello previsto precedentemente dalla Legge n° 816/85 e dalla Legge n° 265/99, abrogato espressamente dall'art. 274 del T.U. sopracitato;

Rilevato che l'art. 82 della medesima legge ha introdotto nuovi criteri anche in relazione alle indennità da corrispondere agli stessi Amministratori che assumono la denominazione di indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti della Giunta e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, demandando la determinazione delle misure di dette indennità all'adozione di un Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visto il Decreto Ministeriale del 04.04.2000, n° 119, recante norme per la determinazione delle competenze ed emanato in applicazione della normativa sopracitata;

Dato atto che ai sensi della nuova normativa i provvedimenti relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza, sono adottati dai rispettivi componenti, ovvero dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, qualora gli organi medesimi intendano aumentare o diminuire gli importi stabiliti dal Decreto Ministeriale sopracitato;

Fatto presente che agli Amministratori ai quali viene attribuita l'indennità di funzione, non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del Comune;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4.08.2020, in attuazione della misura prevista dal D.L. 124/19, convertito con la Legge 157/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 ad oggetto: "Indennità di funzione al Sindaco. Anno 2021" con la quale viene recepita la normativa sopra richiamata e stabilita l'indennità di funzione del Sindaco in € 680,00 lorde, a decorrere dal 01.01.2021;

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

Fatto presente che il Comune di Cintano conta, all'ultimo censimento ufficiale, n° 239 abitanti e ricade quindi nella fascia indicata nella lettera “i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”;

Rilevato che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

Dato atto che il Vice Sindaco e gli assessori del Comune di Cintano hanno rinunciato a percepire l'indennità;

Considerato che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

Vista la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione

dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

Dato atto che, risultando l'importo dell'indennità di gran lunga inferiore a quello previsto dalla normativa per la fascia di appartenenza del comune, e quindi non viene applicata ulteriore riduzione del 10%;

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00;

Dato atto che, in base alla normativa ed ai calcoli effettuati, l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco a regime risulta essere pari ad € 548,62 mensili;

Atteso che si intende procedere all'applicazione dell'adeguamento nella misura del 45% nell'anno 2022 (per un importo pari ad € 246,00 mensili) e del 68% nell'anno 2023 (per un importo pari ad € 369,00 mensili);

Considerato che i commi 586 e 587 della legge 30/12/2021 n. 234 dispongono che "A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" e che "Le risorse ... sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 30.05.2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma

587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15/09/2022 ad oggetto: "INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO-COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI." con la quale viene recepita la nuova normativa e rideterminata l'indennità di funzione del Sindaco per l'anno 2022 in € 926,00 lorde;

Ritenuto, in virtù di quanto precede, di determinare l'indennità di funzione mensile del Sindaco, per l'anno 2023, in € 1.049,00 lorde;

Ricordato che a tali somme deve essere aggiunto l'accantonamento delle risorse per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo al sindaco in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 119/00;

Ritenuto che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visti:

- la Legge. 241/1990 ed s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 ed s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;
- la Legge 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, attestanti la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto che il relativo parere contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, è stato espresso dal Segretario Comunale, in quanto il Sindaco esercita anche le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI ATTRIBUIRE al Sindaco, per le motivazioni in narrativa esposte, per l'anno 2023 l'indennità di funzione mensile nella misura di euro 1.049,00 lorde, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
2. DI ACCANTONARE la somma, prevista dall'art. 10 d.m. 119/2000, pari ad una mensilità dell'indennità di carica del Sindaco per ogni anno di esercizio del mandato quale indennità di fine mandato da corrispondere al Sindaco al termine dello stesso;
3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
4. DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui al punto 1 è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, precisando che l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie;
5. DI DICHIARARE, previa apposita separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, poiché trattasi di atto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio 2023/2025 da parte della Giunta Comunale.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale
Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 299 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2022 al 07/01/2023 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , li 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MANCINO Antimina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Cintano, li 23/12/2022

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antimina MANCNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, li 15-dic-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA sostituto
---	--

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
---	------------------------------

PARERE TECNICO FAVOREVOLE